

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4218

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COSTA e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1999

—————

Modifica all’articolo 70 del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra o il trattamento pensionistico di reversibilità costituiscono l'atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, o vittime del terrorismo, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

Tuttavia occorre prendere atto che oggi molti soggetti destinatari di pensioni di guerra o vittime di atti terroristici vivono in condizioni molto disagiate.

Il decreto ministeriale del 24 novembre 1980, recante: «Elevazione del limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», dispone che, con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito è elevato a lire 3.520.000. Tale limite, adeguato agli indici ISTAT, è attualmente di lire 12.700.000.

Il presente disegno di legge intende elevare tale soglia a lire 24.000.000, al di là della quale si dà luogo alla revoca del vitalizio.

L'importo proposto tiene conto anche dell'inflazione verificatasi dal 1980 ad oggi.

La copertura finanziaria è da imputarsi all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Non va peraltro dimenticato, come indica l'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensione, che il limite del reddito può essere comunque variato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle sopravvenute modificazioni sul reddito delle persone fisiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di reddito di lire 12.700.000, di cui al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981, e successive modificazioni, è elevato a lire 24.000.000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

